CORTE FEDERALE D'APPELLO
CU n. 5 dell'11 gennaio 2022

Riunione del 22 Dicembre 2021

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componenti: Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Luisella Savoldi

CFA 3/2021/2022 – Reclamo proposto dal Sig. De Togni Giorgio ex art. 19-bis comma 6 Regolamento Organico FIPAV-Norme per lo svolgimento delle assemblee, approvato il 23/9/2020.

FATTO

In data 5/2/2021 il sig. Giorgio De Togni, dopo aver presentato la propria candidatura per l'elezione nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallavolo, nella quota riservata ai "rappresentanti degli atleti", ritenendo che altro candidato, il sig. Dalfovo Massimo, non fosse munito dei requisiti soggettivi di eleggibilità nel Consiglio Federale, sempre come rappresentante della "categoria atleti", ex art. 22, N.2 Statuto FIPAV ed art. 1 Regolamento Organico (norme per lo svolgimento delle assemblee FIPAV), proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 19 bis del citato R.O., al fine di ottenere, previo accertamento della carenza dei requisiti di candidabilità, l'annullamento del provvedimento di accettazione e presentazione delle candidature con riferimento all'ammissione dello stesso Sig. Dalfovo Massimo.

Il Tribunale Federale, in data 10 febbraio 2021, rigettava il ricorso ritenendo che, da un punto di vista formale, il sig. Dalfovo fosse in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la candidatura al Consiglio Federale FIPAV in quota atleti.

In data 14 febbraio 2021, il signor Giorgio De Togni proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale FIPAV, svolgendo due motivi di ricorso: a) violazione ed erronea applicazione dell'art. 115, comma I, c.p.c., per non avere il Giudice di prime cure valutato le allegazioni probatorie versate in atti e comprovanti il difetto dei presupposti soggettivi per la candidabilità in quota atleti del signor Dalfovo alla carica di Consigliere Federale della FIPAV; b) violazione ed erronea applicazione dell'art. 1344 c.c. con riferimento al tesseramento del sig. Dalfovo.

Con decisione n.20 del 3/3/2021 la Corte Federale d'Appello FIPAV, ritenendo che la candidatura del sig. Dalfovo fosse conforme alla normativa vigente, rigettava il reclamo interposto dal sig. De Togni e confermava la decisione del Tribunale Federale FIPAV, pubblicata con C.U. n. 104 dell'11 febbraio 2021, con cui era stata dichiarata ammissibile la candidatura del sig. Massimo Dalfovo quale componente del Consiglio Federale, in quota atleti, con riferimento alla 45^ Assemblea Ordinaria della FIPAV.

In data 31 marzo 2021, il sig. De Togni proponeva ricorso, ex art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, avverso la decisione della Corte d'Appello Federale FIPAV, pubblicata il 3 marzo 2021, per : a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione alla violazione dei presupposti per accedere all'elettorato passivo, nella quota riservata agli atleti, per il Consiglio Federale FIPAV; b) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla nullità del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c..

Con decisione n. 97/2021 il Collegio di Garanzia del CONI, Terza Sezione, accoglieva il ricorso nei sensi di cui alla relativa motivazione, annullava la decisione impugnata e, per l'effetto, disponeva il rinvio del procedimento alla Corte Federale d'Appello FIPAV

affinchè quest'ultima, in diversa composizione, nell'emettere la sua decisione in conformità ai principi di disponibilità delle prove e del contraddittorio, applicasse i principi di seguito enunciati:

"*a) la candidabilità in qualità di atleta "in attività" presuppone la concretezza e l'attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l'effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all'ordinamento sportivo, secondo i criteri enucleati nella parte motiva della presente decisione;*

b) il difetto del requisito sub a) unitamente con la precostituzione artificiosa, da parte del sig. Dalfovo, dei requisiti di candidabilità, in qualità di "atleta in attività", rappresenta una forma di abuso del diritto all'elettorato passivo, con conseguente invalidità dei provvedimenti fondati sulla fittizia candidatura".

All'udienza del 26/11/2021, tenuta da questa Corte Federale, in diversa composizione, subito dopo la comunicazione della decisione del Collegio di Garanzia, il cui deposito era avvenuto in data 18/11/2021, la difesa del De Togni, al fine di ottenere una immediata pronuncia nel merito, si opponeva chiaramente all'espletamento di qualsiasi ulteriore attività istruttoria, compresa, dunque, anche l'attività istruttoria che aveva fino a quel momento sollecitato, mentre il Procuratore Federale richiedeva l'espletamento dell'attività istruttoria menzionata nella decisione del Collegio di Garanzia.

Con ordinanza del 1/12/2021 questa Corte Federale, ritenuto quanto affermato a pag. 8 della sua decisione dal Collegio di Garanzia (così testualmente : " *Ad ogni modo, spetta al Giudice del merito, vista la non sufficienza del mero dato formale del tesseramento, seppur supportato da previa visita medica agonistica, fornire adeguata motivazione delle predette condizioni di eleggibilità ,*

accertando: in primo luogo, l'effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..) , salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo , che la certificazione medica sia coerente con l'attività sportiva di riferimento , ed in conclusione , più in generale, verificare la concordanza di ciascun elemento con gli altri, quali: l'età, la categoria entro cui si svolge l'attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali ecc."), pronunciava ordinanza istruttoria dal seguente tenore: "*onera la Segreteria Nazionale della Federazione Nazionale Pallavolo - Fipav di fornire a questa Corte, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente ordinanza, ogni utile elemento al fine di accertare e verificare la sussistenza, in capo al Sig. Dalfovo Massimo, al momento della indizione delle elezioni del Consiglio Federale Fipav 2021-2024, dei requisiti di elettorato passivo di cui all'art.22 Statuto Fipav ed in particolare al fine di accertare la candidabilità dello stesso Dalfovo , in qualità di atleta "in attività", al momento della scadenza delle candidature e comunque anteriormente ad essa;*

onera ciascuna parte del presente giudizio e/o comunque quella più diligente, di fornire a questa Corte, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ogni utile elemento atto a comprovare, riguardo al Sig. Dalfovo Massimo: " l'effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..) , salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo , che la certificazione medica sia coerente con l'attività sportiva di riferimento , con l'età, la categoria entro cui si svolge l'attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali ; nulla dispone in ordine ad ulteriore attività istruttoria, avendo, tra l'altro, lo stesso reclamante rinunciato alle sue richieste istruttorie all'udienza del 26/11/2021".

All' udienza di discussione, tenutasi il 22 Dicembre 2021, acquisita la documentazione fornita dalle parti, venivano sentiti sia il Procuratore Federale, che concludeva per il rigetto del proposto ricorso, sia l'Avv. Luca Giorgio, per il Sig. Giorgio De Togni, che concludeva, nel merito, per l'accoglimento delle richieste del suo assistito e, in via subordinata, per accoglimento dei mezzi istruttori richiesti.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

DIRITTO

Preliminarmente questa Corte Federale ritiene di doversi soffermare sulle nuove eccezioni e sulle richieste istruttorie, alcune già formulate e rinunciate ed altre del tutto nuove, ma avanzate solo in via subordinata, contenute nella ulteriore memoria, non autorizzata (era stata onerata la produzione documentale e non il deposito di ulteriori memorie) datata 14/12/2021, depositata comunque dal reclamante.

La difesa di quest'ultimo, richiamando norme federali che si riferiscono a fattispecie del tutto diverse da quella che ci occupa e, precisamente, a quelle che prevedono la partecipazione necessaria della Procura Federale Fipav, ha criticato il comportamento della Corte che ha consentito alla stessa Procura di partecipare al giudizio de quo.

In realtà la difesa del reclamante avrebbe dovuto attenzionare gli artt.3, 45 e 48 del Reg. Giur., lo stesso art.19 bis del Regolamento Organico nonché il contenuto stesso della decisione del Collegio di Garanzia.

Tra l'altro non è dato comprendere, né è stato specificato, in che modo il diritto di difesa del De Togni abbia potuto subire una qualche lesione dalla detta partecipazione, tanto più che la Procura Fipav ha richiesto l'espletamento della medesima attività istruttoria suggerita dal Collegio di Garanzia con la decisione invocata e richiamata più volte dal De Togni.

Con riferimento, poi, all'attività istruttoria espletata, la difesa del De Togni ha fermamente criticato l'ordinanza del 1/12/2021 con cui questa Corte, ritenuto quanto affermato dal Collegio di Garanzia a pag. 8 della sua decisione, ha disposto procedersi alla acquisizione della documentazione ivi indicata, ritenendo rinunciate le richieste

istruttorie formulate fino a quel momento dallo stesso De Togni.

Più precisamente la difesa di quest'ultimo, sempre con la memoria non autorizzata del 14/12/2021, contestando evidentemente anche quanto suggerito dal Collegio di Garanzia al riguardo, ha affermato che avrebbe errato questa Corte a disporre ulteriore attività istruttoria e che non corrispondeva a verità che la stessa difesa, in data 26/11/2021, avesse rinunciato alle sue richieste istruttorie.

La difesa del reclamante ha così testualmente affermato: "*Appare altresì doveroso contestare l'affermazione resa in ordinanza (testuale): "lo stesso reclamante ha rinunciato alle sue richieste istruttorie all'udienza del 26.11.2021", dal momento che, circostanza limpidamente evincibile anche dalle note di udienza sottoposte all'attenzione della Corte in data 25.11.2021, il reclamante, seppur in via subordinata, ha formalmente reiterato tutte le richieste istruttorie già formulate nelle precedenti difese di primo e secondo grado. Tanto non può costituire in nessun caso rinuncia espressa alle richieste istruttorie, sulle quali, quindi, si insiste ancorché solo in via subordinata. A ben vedere, infatti, la difesa del De Togni non ha mai sottaciuto che, a fronte delle risultanze istruttorie e documentali già in atti e soprattutto alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso Sig. Dalfovo circa il fatto di non aver svolto prima delle elezioni alcuna attività sportiva (allenamenti di squadra e/o individuali), il procedimento fosse già ampiamente maturo per la decisione senza necessità di alcuna ulteriore attività, ma ha altresì precisato che, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte Federale di Appello FIPAV avesse ritenuto necessari ulteriori approfondimenti, il reclamante avrebbe insistito nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già articolati nei termini di legge nel ricorso introduttivo e nel successivo reclamo*".

Inoltre il reclamante, sempre con la detta memoria, ha altresì formulato nuove richieste istruttorie che così testualmente si riportano " *Se quanto sinora puntualmente dedotto, argomentato e documentato non dovesse bastare e Codesta Corte non fosse ancora convinta della fondatezza delle ragioni del reclamante, nonostante le chiare, indiscutibili e incontrastate dichiarazioni confessorie del Sig. Dalfovo, sempre in via subordinata e senza voler invertire l'onere probatorio, la scrivente difesa chiede ammettersi interrogatorio formale del Sig. Dalfovo Massimo e prova per testi, sulle seguenti circostanze: 1) "Esser vero che il Sig. Dalfovo Massimo, durante*

l'intera stagione sportiva 2020/2021, ed in particolare nel periodo tra il 01.09.2020 e sino al 31.07.2021, non ha svolto la preparazione atletica e/o alcun allenamento di gruppo con alcuna delle squadre (Serie D e/o di Serie C) della società Pallavolo C/9 Arco Riva";2) "Esser vero che il Sig. Dalfovo Massimo, durante l'intera stagione sportiva 2020/2021, ed in particolare nel periodo tra il 01.09.2020 e sino al 31.07.2021, ha preso parte soltanto a n.2 gare della Coppa Italia di Serie D - rispettivamente in data 25.04.2021 (contro la squadra della medesima società Pallavolo C/9 Arco Riva) e in data 22.05.2021- entrando per un solo scambio, senza aver mai svolto alcun allenamento di preparazione alla gara con i compagni".Si indicano i seguenti testimoni:▪ Atleti e tecnici della Pallavolo C/9 Arco Riva Serie D Maschile (rilevabili da Modulo Camp 3 esibito dalla FIPAV e dalla Procura Federale FIPAV – All. 10):- Sig. Angelini Nicolò (Atleta);- Sig. Boschetti Matteo (Atleta);- Sig. Bresciani Marco (Atleta);- Sig. Camerich Alessandro (Atleta);- Sig. Hoffer Riccardo (Atleta);- Sig. Mattei Maurizio (Atleta e Vice Presidente della società);- Sig. Morelli Niccolò (Atleta);- Sig. Pederzolli Nicola (Atleta);- Sig. Rocchio Pietro (Atleta);- Sig. Vaja Leon (Atleta);- Sig. Valentini Riccardo (Atleta);- Sig. Maggioni Ruggero (Primo Allenatore);▪ Presidente e dirigenti del sodalizio Pallavolo C/9 Arco Riva:- Sig. Massimo Chizzola (Presidente);- Sig. Maurizo Mattei (Vice Presidente)".

Inoltre*: " Pertanto, in ordine alle richieste formulate dal Collegio di Garanzia dello Sport, si chiede a Codesta Corte di disporre Consulenza Tecnica di Ufficio a mezzo di un medico specializzato in Medicina dello Sport che accerti: "se il Sig. Dalfovo Massimo è realmente idoneo, in relazione alla sua età, alle sue normali condizioni fisiche e/o alla sussistenza di eventuali elementi preclusivi (alterazioni fisiche, gravi infortuni, patologie invalidanti, interventi chirurgici, impianti protesici, etc.), a svolgere l'attività di giocatore di pallavolo".*

Orbene, quanto sopra riportato non può non considerarsi come un comportamento contraddittorio ed altalenante, da cui non possono che scaturire le conseguenze giuridiche di seguito specificate.

Come è chiaramente evincibile dal contenuto del reclamo proposto dal De Togni, nessuna richiesta istruttoria, di quelle formulate in primo grado, è stata reiterata dinanzi alla Corte Federale.

Inoltre, come si evince dal relativo verbale, in occasione della seduta tenuta da codesta Corte in data 26/11/2021, la difesa del reclamante, al fine di ottenere una immediata pronuncia nel merito, si è fermamente opposta all'espletamento di qualsiasi ulteriore

attività istruttoria, compresa, dunque, anche l'attività istruttoria che aveva fino a quel momento sollecitato.

Successivamente, però, lo stesso reclamante , pur ritenendo il giudizio sempre e comunque maturo per la decisione , ha dapprima lamentato il fatto che questa Corte, in ossequio alla decisione del Collegio di Garanzia, avesse comunque proceduto a disporre l'attività istruttoria ivi indicata; poi ha criticato il mancato accoglimento delle sue non meglio specificate richieste istruttorie formulate in precedenza, come pure di quelle nuove , **in ogni caso tutte formulate e reiterate sempre in via subordinata**.

Delle due l'una.

L'art.2 del Reg. Giurisd. Fipav così statuisce: " *Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*".

L'art.42 n.7 dello stesso Reg. Giurisd così recita: "***Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse***. *La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata*".

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta evidente l'inammissibilità e tardività delle richieste istruttorie formulate dal reclamante.

Inammissibili quelle formulate nei precedenti scritti difensivi, stante la mancata riproposizione con il reclamo e l'espressa opposizione, comportante rinuncia, a qualunque attività istruttoria manifestata nel giudizio, tardive quelle formulate con la

memoria non autorizzata.

Al riguardo, tra l'altro, lo stesso orientamento della Suprema Corte di Cassazione è sempre stato consolidato e costante.

In tal senso: ……"*la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il "diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato*". Cassazione civile sez. III - 03/08/2017, n. 19352 (conformi: Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886).

In ogni caso, poi, si evidenzia che le richieste istruttorie formulate in reclamo e nelle memorie risultavano essere pure superflue e/o inconferenti ai fini del decidere.

Più in particolare: 1) le richieste di esibizione, da rivolgersi alla FIPAV ex art. 210 cpc, formulate dal De Togni con il ricorso introduttivo e con i successivi atti, non riproposte con il reclamo, riguardavano circostanze di fatto già evincibili dai documenti prodotti dalle parti o dalle dichiarazioni rese dallo stesso Dalfovo; 2) le richieste di esibizione, da rivolgersi ex art.210 cpc alla società Pallavolo C/9 Arco Riva, formulate nei medesimi atti e sempre non riproposte col reclamo, riguardavano fatti già evincibili dai documenti acquisiti (certificato medico del Dalfovo) nonché circostanze superflue e/o inconferenti ai fini del decidere (certificazione degli atleti in organico, documentazione relativa al monitoraggio Covid dei componenti della squadra , quando lo stesso Dalfovo aveva già ammesso di non aver svolto allenamenti).

Precisato quanto sopra, ci si occupa del merito ed al riguardo si sviluppano le

considerazioni che seguono.

L'oggetto del giudizio che ci occupa è costituito dall'accertamento, in capo al Sig. Dalfovo, dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità previsti dallo Statuto FIPAV, con ogni effetto a ciò conseguente.

Più precisamente, facendo seguito alla Decisione n. 97/2021 del Collegio di Garanzia del Coni ed in ossequio ai principi di diritto indicati nella stessa, nel caso in esame si è chiamati ad accertare se il Dalfovo, al momento della sua candidatura alla carica di componente in quota atleti del Consiglio Nazionale Federale FIPAV, in vista della 45^ assemblea nazionale FIPAV e comunque anteriormente alla candidatura stessa , per un lasso di tempo tale da consentirne l'effettivo accertamento, rivestisse la qualità di "atleta in attività" secondo quanto previsto dall'art. 22 n.2 dello Statuto FIPAV.

Non sussistendo norme federali Fipav e/o del Coni che forniscano una definizione certa ed intellegibile del concetto di "atleta in attività" o che indichino i relativi requisiti, l'interpretazione cui è chiamata questa Corte potrebbe risultare in violazione dei principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento, richiamati dallo stesso Collegio di Garanzia, stante anche quanto statuito dal Consiglio Nazionale CONI con provvedimento n.1669 del 5/8/2020 CONI e non essendosi, comunque, proceduto, nel medesimo senso, per la valutazione della candidabilità di tutti gli altri soggetti che hanno presentato domanda per le varie cariche di cui alle elezioni in questione.

Ciò nonostante, ritenuto che lo stesso Collegio di Garanzia del CONI, a pag.5 della sua decisione, ha affermato che, laddove il testo legislativo presenti più sfumature semantiche, l'interprete, nelle vesti del giudice, è legittimato e deve svolgere il proprio compito ermeneutico procedendo all'esegesi della norma secondo gli ordinari criteri di

interpretazione, quindi alla luce del significato letterale delle parole, nonché della sua lettura sistematica, teleologica e, specialmente nella materia in esame, costituzionalmente orientata, si procede nel senso demandato.

In conformità ai principi di disponibilità delle prove e del contraddittorio, questa Corte è chiamata a pronunciarsi applicando i principi di seguito enunciati dal Collegio di Garanzia: *la candidabilità in qualità di atleta "in attività" presuppone la concretezza e l'attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l'effettivo accertamento, alla luce dei principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all'ordinamento sportivo,* ***secondo i criteri enucleati nella parte motiva della presente decisione".***

I criteri enucleati nella parte motiva risultano essere i seguenti:

1)-pag.4 decisione CONI: "*2.4 Primi fra tutti, sono i principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento, sanciti agli artt. 1, 2 e 3 Cost., ad orientare tanto il momento genetico quanto quello interpretativo delle norme volte a scandire il funzionamento e l'accesso agli organi rappresentativi di ciascuna formazione sociale entro cui l'individuo svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).*"

2)-pag.5 decisione CONI: "*2.9 È, invece, vero che, laddove il testo legislativo presenti più sfumature semantiche, l'interprete, nelle vesti del giudice, è legittimato e deve svolgere il proprio compito ermeneutico procedendo all'esegesi della norma secondo gli ordinari criteri di interpretazione, quindi alla luce del significato letterale delle parole, nonché della sua lettura sistematica, teleologica e, specialmente nella materia in esame, costituzionalmente orientata*".

3)-pag. 7 della decisione CONI : "*4.1 E, invero, l'art. 22 dello Statuto FIPAV, nel*

distinguere ai commi I e II i presupposti che consentono alla persona fisica di presentarsi in qualità di rappresentante degli atleti (comma II) da quelli che permettono l'eleggibilità per le altre cariche (comma I), richiede, nel primo caso, oltre al mero "tesseramento", degli elementi ulteriori e, nello specifico: l'essere "in attività" e partecipare alle competizioni di livello quantomeno regionale ovvero, per i soli atleti "non più in attività", che quest'ultimi abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni nell'arco dell'ultimo decennio. La lettura combinata dei due commi, allora, chiarisce, senza incertezze, la non autosufficienza del tesseramento ai fini dell'eleggibilità quale membro della categoria atleti nel Consiglio Federale".

Ciò posto, ribadito che nessuna norma federale FIPAV o del Coni fornisce indicazioni circa il concetto di "atleta in attività" ai fini della questione che ci occupa, per poter procedere all'accertamento demandato si parte da quanto indicato dal Collegio di Garanzia (cfr. pag. 7 punto 4.1) e cioè dal fatto che la lettura combinata dei due commi dell'art.22 dello Statuto lascia intendere la non autosufficienza del tesseramento ai fini dell'eleggibilità quale membro della categoria atleti nel Consiglio Federale.

Compito demandato esclusivamente a questa Corte, però, è quello espressamente e chiaramente indicato dal Collegio di Garanzia del Coni , il quale, pag.8 della sua decisione , si è così testualmente espresso: " *5.3Ad ogni modo, spetta al Giudice del merito, vista la non sufficienza del mero dato formale del tesseramento, seppur supportato da previa visita medica agonistica, fornire adeguata motivazione delle predette condizioni di eleggibilità, accertando: in primo luogo, l'effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..), salvo comprovate e documentate*

ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto; in secondo luogo, che la certificazione medica sia coerente con l'attività sportiva di riferimento, ed in conclusione, più in generale, verificare la concordanza di ciascun elemento con gli altri, quali: l'età, la categoria entro cui si svolge l'attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali, ecc.. Al fine di valutare la presenza delle circostanze da ultimo richiamate, deve specificarsi che, alla luce delle regole del processo sportivo, i giudici di merito hanno pieno accesso ai mezzi di prova e, contrariamente a quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio (ci si riferisce all'erroneità dell'inciso con cui il Tribunale Federale FIPAV ha sostenuto che "non può certo il tribunale svolgere attività per accertare la capacità o la possibilità del resistente di svolgere l'attività di atleta"), è ben possibile ottenere la riedizione dell'attività istruttoria adottando gli opportuni accertamenti del caso, comprensivi di eventuali ordini di esibizione, consulenze tecniche, testimonianze, prove documentali e via dicendo".

Sulla scorta di quanto sopra questa Corte ha disposto proprio l'attività istruttoria suggerita dal Collegio di Garanzia e precisamente:

- è stato fatto onere, alla Segreteria Nazionale della Federazione Nazionale Pallavolo – Fipav, di fornire a questa Corte ogni utile elemento al fine di accertare e verificare la sussistenza, in capo al Sig. Dalfovo Massimo, al momento della indizione delle elezioni del Consiglio Federale Fipav 2021-2024, dei requisiti di elettorato passivo di cui all'art.22 Statuto Fipav ed in particolare al fine di accertare la candidabilità dello stesso Dalfovo, in qualità di atleta "in attività", al momento della scadenza delle candidature e comunque anteriormente ad essa;
- è stato fatto onere, a ciascuna parte del presente giudizio e/o comunque a quella più

diligente, di fornire ogni utile elemento atto a comprovare, riguardo al Sig. Dalfovo Massimo: " l'effettiva presenza alle competizioni, comprensiva della complessa attività di preparazione propedeutica (allenamenti individuali e di gruppo, ritiri, ecc..) , salvo comprovate e documentate ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto nonché che la certificazione medica sia coerente con l'attività sportiva di riferimento , con l'età, la categoria entro cui si svolge l'attività agonistica, le qualifiche, le condizioni soggettive personali .

Dai documenti acquisiti è emerso ed è desumibile: a) che il Dalfovo si era tesserato, in data 03/01/2021, con la Società Pallavolo C/9 Arco Riva, che doveva partecipare al campionato serie D maschile del Comitato Regionale Trentino; b) che lo stesso Dalfovo, in data 24/12/2020, è stato sottoposto a visita medica dal Dott. Roberto Riccamboni , specialista in **Cardiologia e Medicina dello Sport,** il quale, sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti, ha rilasciato apposito "certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui all'art.5 del D.M.18/2/1982, da cui si evince che il Dalfovo non presentava controindicazioni alla pratica dello specifico sport della "PALLAVOLO"; c) che il rilascio del predetto certificato, così come previsto dalle norme federali (v. Guida Pratica 2020/21 - Tesseramento Atleti), abilita il possessore a svolgere attività agonistica nei campionati di serie; d) che nelle date dei 25/4/2021 e del 22/5/2021 (cfr. relativi Camp3 e foto già prodotti dal reclamante ed acquisiti anche in precedenza) il Sig. Dalfovo, tra l'altro non unico giocatore non giovane, ha preso parte, con la sua squadra, a n.2 gare della Coppa Italia Serie D M del Campionato Regionale del Trentino.

Il Collegio di Garanzia ha demandato a questa Corte anche di valutare, in sede di

decisione, la sussistenza del requisito di candidabilità, in capo al Dalfovo, non tenendo conto del solo dato formale del tesseramento bensì anche del concetto che "la candidabilità in qualità di atleta "in attività" presuppone la concretezza e l'attualità del relativo requisito al momento della candidatura e comunque anteriormente ad essa, per un lasso di tempo tale da consentirne l'effettivo accertamento…"

Conseguentemente questa Corte è chiamata ad interpretare l'art.22 n.2 dello Statuto Fipav, con riferimento alla concretezza ed attualità del relativo requisito, in capo al Dalfovo, al momento della sua candidatura e comunque con riferimento ad un non determinato e disciplinato "lasso di tempo tale da consentirne l'accertamento".

L'art. 22 sopra citato così testualmente recita: "Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale gli atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale o che abbiano partecipato alle medesime competizioni per almeno due stagioni sportive nell'ultimo decennio".

Partendo dal dato testuale della norma si riscontra subito che, alla definizione di "atleti in attività che partecipano a competizioni almeno di livello regionale", non risulta associata alcuna precisazione e/o specificazione circa il numero di allenamenti e/o il numero di gare cui l'atleta in attività deve aver partecipato, il numero di minuti in cui deve essere rimasto in campo o quant'altro che possa essere oggetto di conteggio.

A voler associare, dunque, un qualunque dato numerico al dato testuale della norma, si perverrebbe sicuramente ad una interpretazione della stessa in violazione dei principi costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento, richiamati dallo stesso Collegio di Garanzia.

Infatti, in tal caso, si impedirebbe, ad un atleta comunque in attività, di potersi candidare

solo perché non è più bravo dei suoi compagni e rimane sempre in panchina o non viene addirittura convocato.

Procedendo, invece, con riferimento ad un non specificato e disciplinato arco temporale, si potrebbe procedere prendendo in esame il periodo anteriore alla scadenza della presentazione delle candidature, avvenuta a fine Gennaio 2021 ed al riguardo non può negarsi il fatto che, fino a tale data, il Dalfovo, per sua stessa ammissione, non aveva svolto alcun allenamento in palestra e non aveva partecipato ad alcuna partita del campionato cui era iscritta la sua squadra.

Tale situazione, tra l'altro, si è presumibilmente verificata anche per lo stesso De Togni, essendo quest'ultimo, per come si ricava dalla scheda allegata alla sua domanda di partecipazione alle elezioni, tesserato con una squadra partecipante al campionato di Serie C M, le cui sorti, fino alla data sopra indicata, sono state le medesime degli atleti di Serie D.

Riguardo al detto periodo, però, non può dimenticarsi che , già a Settembre 2020, l'intero territorio italiano, per ragioni connesse al contenimento della pandemia, risultava suddiviso tra regioni bianche, gialle, arancioni e rosse e che, a seconda del coloro della regione e/o del più ristretto territorio, gli allenamenti e/o le partire di qualsiasi sport erano o meno consentiti proprio in ragione del colore del relativo territorio.

E' altresì noto che con DPCM del 18 ottobre 2020 si era così statuito : " *d) all'art. 1, comma 6: 1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; ..... L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole*

e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni;..".

Con successivo DPCM del 24 ottobre 2020 le restrizioni erano state aumentate tanto che si era stabilito: *e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; .....g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;....*".

Con DPCM del 3 novembre 2020 le restrizioni erano state ulteriormente inasprite statuendosi in tal senso:" *e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e*

non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;..... g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;.....".

Ai DPCM sopra citati ha fatto seguito la delibera FIPAV n.53 del 5 novembre 2020, che ha sospeso tutti i campionati di pallavolo fino all'11/1/2021, ad eccezione dei campionati di seria A, di competenza delle rispettive Leghe.

Tali circostanze di fatto e di diritto hanno comportato, dunque, la concreta impossibilità, per qualsiasi atleta partecipante a campionati diversi da quello di serie A , di effettuare qualsiasi attività sportiva (allenamenti e/o partite) preliminare all'inizio dei relativi campionati e ciò, quantomeno, fino al Gennaio 2021.

Infatti è certo e comprovato che, fino all'11 gennaio 2021, nessun campionato di pallavolo italiano aveva avuto inizio, fatta eccezione solo per quelli di Serie A.

Con riferimento al Dalfovo, poi, tale situazione si è protratta, quantomeno, fino al 25/2/2021, data in cui, con delibera n.21 del 25 febbraio 2021, è stata indetta la Coppa Italia di serie D, sostitutiva dei relativi campionati non svolgibili in quanto non considerati di interesse nazionale.

Più precisamente, per le società di serie D (per quel che qui interessa), non era consentito neanche svolgere allenamenti di squadra in palestra, non essendo, lo si ribadisce, i

campionati di Serie D di Pallavolo riconosciuti come campionati di interesse nazionale.

Come detto, solo a seguito della delibera n.21 del 25 febbraio 2021, con la quale è stata indetta la Coppa Italia di serie D, hanno potuto avere inizio gli allenamenti e le partite relative riguardanti le squadre iscritte ai campionati di Serie D.

Essendo, dunque, questa Corte chiamata ad interpretare l'art.22 n.2 dello Statuto Fipav, con riferimento alla concretezza ed attualità del relativo requisito, in capo al Dalfovo, al momento della sua candidatura e comunque con riferimento ad un non determinato e disciplinato " lasso di tempo tale da consentirne l'accertamento", non può esservi dubbio che tali circostanze, prendendo come riferimento il lasso di tempo compreso tra l'indizione dei vari campionati (tra Agosto e Settembre 2020) e la scadenza delle candidature (Gennaio 2021), precisamente quello comunque ricompreso nella stagione sportiva in cui si sono svolte le elezioni, abbiano effettivamente concretizzato il verificarsi di quelle " .... *comprovate e documentate ragioni di esonero o d'incolpevole impossibilità di fatto*", espressamente previste dal punto 5.3 della decisione del Collegio di Garanzia, costituente uno dei principi cardine da tenere conto nella decisione che ci occupa, per accertare la "concretezza e attualità della qualità di atleta in attività".

Tali ragioni di impossibilità di fatto, dunque, stante anche quanto statuito dal Consiglio Nazionale CONI con provvedimento n.1669 del 5/8/2020 CONI, non possono non indurre questa Corte a valutare positivamente, ai fini della candidabilità, il relativo periodo di riferimento.

Argomentando, invece, come invocato dal reclamante, cioè prendendo come riferimento temporale, per valutare il periodo di riferimento della qualità di atleta "in attività", un periodo di molti anni antecedenti l'espressione della relativa candidatura, si giungerebbe,

a parere di questa Corte, ad una interpretazione non conforme con il dato letterale, con una lettura combinata delle norme e comunque in violazione di quegli stessi principi desumibili dalla pag.4 della decisione del CONI e cioè quelli costituzionali di democrazia, uguaglianza e parità di trattamento, sanciti agli artt. 1, 2 e 3 Cost.

Come riconosciuto dallo stesso Collegio di Garanzia del CONI, a pag.5 della sua decisione, laddove il testo legislativo presenti più sfumature semantiche, l'interprete, nelle vesti del giudice, è legittimato e deve svolgere il proprio compito ermeneutico procedendo all'esegesi della norma secondo gli ordinari criteri di interpretazione, quindi alla luce del significato letterale delle parole, nonché della sua lettura sistematica, teleologica e, specialmente nella materia in esame, costituzionalmente orientata.

Orbene, partendo dalla lettura combinata dei tre commi del citato art.22, come suggerito dallo stesso Collegio di Garanzia, si deduce che un elemento temporale lungo, anche solo e comunque ricompreso nei limiti di due anni, è previsto solo ed esclusivamente per la seconda parte del secondo comma e per la seconda parte del terzo comma.

Come si ricava dal n.1 dello stesso art. 22, nessun elemento temporale è poi previsto per la candidabilità alle altre cariche del Consiglio, tra cui quella apicale del suo Presidente.

Inoltre, un periodo temporale molto lungo, oltre a sancire una disparità di trattamento tra le varie cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale e tra quella di rappresentante degli atleti, violerebbe il principio di democrazia e di uguaglianza, sanciti dagli artt.1-2-3 della Costituzione, perché impedirebbe agli atleti più giovani di età o, comunque, di tesseramento di poter accedere alle rispettive cariche federali e/o comunque di poter essere rappresentativi della rispettiva categoria.

Tale ultimo criterio interpretativo, che faccia riferimento ad un ipotetico lungo periodo di attività, a parere di questa Corte, dunque non è praticabile anche perché non previsto neanche dal dato testuale.

Quanto sopra senza dire che, comunque, così come si ricava dai documenti acquisiti, il Dalfovo non è neanche un atleta dell'ultima ora.

Al di là del valore, non indifferente, da attribuire al certificato medico del Dott. Roberto Riccamboni, specialista in Cardiologia e **Medicina dello Sport**, il quale, nella sua specifica qualità e sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti, ha rilasciato apposito "certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui all'art.5 del D.M.18/2/1982, rimane il fatto che lo stesso Dalfovo ha un considerevole passato da atleta, ha giocato ad alti livelli (serie A e nazionale), ha partecipato ai campionati fino all'età di 44 anni ed ha anche giocato nella nazionale over 50 fino al 2014.

L'aver ripreso, anche da poco, l'attività di campo, sia pure ai modesti livelli che potrebbero essergli consentiti anche in considerazione dell'età, non significa che egli non possa essere un valido rappresentante della categoria.

Pertanto, anche a voler interpretare l'espressione "atleta in attività" secondo un riferimento temporale molto lungo, si perverrebbe comunque ad un risultato positivo circa la candidabilità in questione, in quanto lo stesso Dalfovo ha avuto, nel suo passato, una considerevole attività di atleta ed intendeva comunque prendere parte al campionato di Serie D.

Per tutte le ragioni sopra svolte questa Corte, in ossequio al provvedimento di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, nella fattispecie in esame ritiene di interpretare l'espressione "atleta in attività", di cui al n.2 dell'art.22 Statuto Fipav, nel senso

estensivo sopra specificato e, quindi, in ossequio ai principi costituzionali pure sopra enunciati, di ritenere il Sig. Massimo Dalfovo munito dei requisiti soggettivi di candidabilità e eleggibilità nel Consiglio Federale, sempre come rappresentante della "categoria atleti", con riferimento alla 45^ Assemblea Ordinaria della FIPAV.

Tra l'altro, a seguito della conferma della candidabilità ed eleggibilità del Dalfovo quale componente del Consiglio Federale, in quota atleti, troverebbe conferma anche il requisito di sufficiente rappresentatività in seno all'ordinamento sportivo, pure menzionato nella decisione del CONI.

Come si evince dagli atti acquisiti in giudizio, il Sig. Dalfovo ha, infatti, trovato ampio riscontro nell'elettorato di riferimento, riportando una considerevole maggioranza in occasione delle recenti elezioni federali le quali, per la categoria, lo hanno visto risultare tra i primi degli eletti.

A questo punto, per tutte le considerazioni sopra svolte, il secondo principio, contenuto nella decisione del Collegio di Garanzia ed indicato come b) nel relativo dispositivo, deve intendersi assorbito proprio per la ritenuta candidabilità e eleggibilità del Sig. Dalfovo.

P.Q.M.

la Corte Federale d'Appello FIPAV, quale giudice del rinvio in esito alla decisione n. 97/2021 del Collegio di Garanzia del CONI, Terza Sezione, rigetta il reclamo interposto dal Sig. Giorgio De Togni, avverso la decisione del Tribunale Federale FIPAV, pubblicata con C.U. n. 104 dell'11 febbraio 2021, confermando la sussistenza, in capo al Sig. Massimo Dalfovo, dei requisiti soggettivi di candidabilità e eleggibilità nel Consiglio Federale, sempre come rappresentante della "categoria atleti", con riferimento

alla 45^ Assemblea Ordinaria della FIPAV.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso in data 11 gennaio 2022